



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE SERVIZI SOCIALI

N° Registro del Servizio 1 DEL 08/01/2019			
N° Registro Generale <u>11</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>22 del. - 9 GEN. 2019</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Concessione assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.- Anno 2018

L'anno Duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Gennaio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. n. 9846 del 25/07/2018 con il quale sono state conferite alla sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO le funzioni di "Responsabile del Settore Servizi Sociali – Fondi Comunitari – Personale"

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge:

- l'art. 65 L. 448/98 e successive modificazioni, di istituzione dell'assegno;
- l'art. 13 L. 97/2013 che ha esteso il diritto dell'assegno ai "cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché da familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159 del 05/12/2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 "Revisione delle soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 "Disposizioni transitorie finali", che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 07/01/2014, con il quale è stato approvato il modello dell'Attestazione ISEE;
- Il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2018, di "Rivalutazione, per l'anno 2018, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" con il quale è stato stabilito che l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto, per l'anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a € 142,85;

per le domande relative al medesimo anno, ed il valore dell'indicatore della situazione equivalente è pari ad € 8.650,11;

VISTE le istanze pervenute ed agli atti del settore politiche sociali relative alla richiesta di Assegno Nucleo Familiare per l'Anno 2018

ATTESO che spetta al Comune di residenza, l'istruttoria delle domande e la trasmissione delle stesse all'INPS che provvederà al pagamento dell'assegno, sulla base dei dati forniti dal Comune;

CONSIDERATO che la domanda per ottenere il beneficio dell'assegno in parola deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio;

RILEVATO che :

- il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente e, in tal caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare;

ATTESO CHE sono state acquisite le domande di concessione dell'assegno in parola per l'anno 2018 e di seguito richiamate;

	RICHIEDENTI	C.F
1	OMISSIS	OMISSIS
2	OMISSIS	OMISSIS
3	OMISSIS	OMISSIS
4	OMISSIS	OMISSIS
5	OMISSIS	OMISSIS
6	OMISSIS	OMISSIS
7	OMISSIS	OMISSIS
8	OMISSIS	OMISSIS
9	OMISSIS	OMISSIS
10	OMISSIS	OMISSIS
11	OMISSIS	OMISSIS
12	OMISSIS	OMISSIS
13	OMISSIS	OMISSIS
14	OMISSIS	OMISSIS
15	OMISSIS	OMISSIS
16	OMISSIS	OMISSIS
17	OMISSIS	OMISSIS
18	OMISSIS	OMISSIS
19	OMISSIS	OMISSIS
20	OMISSIS	OMISSIS
21	OMISSIS	OMISSIS
22	OMISSIS	OMISSIS

